BANCA SISTEMA

Foglio Informativo n. 1

FINANZIAMENTO "DIGITAL LENDING"

CONDIZIONI IN VIGORE DAL GIORNO 07 NOVEMBRE 2026

Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario per le micro, piccole e medie imprese (PMI) assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ("**Digital Lending**"), riservato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese come "società di capitali" rientranti nella definizione di Microimprese o Piccole e Medie Imprese (PMI).

Le condizioni indicate nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: Banca Sistema S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Banca Sistema

Sede legale: Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere, 13 – 20122 Milano

Numero di telefono al quale la società richiedente il finanziamento (il "**Cliente**") può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 800 938 874 Sito internet: http://www.bancasistema.it/

Indirizzo di posta elettronica: customer.banking@bancasistema.it

PEC: bancasistema@legalmail.it

Società iscritta al n. 5451 dell'Albo delle Banche – codice ABI 03158

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale

di Garanzia

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza

Lodi: 12870770158 Partita IVA: 12870770158

REA: MI-1619654

(di seguito, "**Banca** Sistema" o la "**Banca**")

OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA – da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Qualifica:

Indirizzo:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

_____ _____

(luogo e data) (firma del Cliente)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Il Contratto di Finanziamento:

Con il contratto di finanziamento il Cliente riceve in prestito una somma di denaro e si impegna a restituire alla Banca la stessa somma maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di rate mensili variabili comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento) ed una rata di Preammortamento tecnico[1] (il "**Finanziamento**").

Il Finanziamento sarà stipulato a tasso variabile. Il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni del parametro di indicizzazione fissato nel contratto di finanziamento (EURIBOR1 MESE).

Che cos'è il Finanziamento Digital Lending

Il Finanziamento "Digital Lending" è un finanziamento erogato da Banca Sistema S.p.A. assistito da garanzia (la "**Garanzia**") a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI (il **"Fondo**").

La sua durata dipende dalla finalità per cui il finanziamento è richiesto:

- per finalità di liquidità: la durata del finanziamento è pari a 60 mesi;
- per finalità di investimento: la durata del finanziamento è pari a 78 mesi (di cui 6 mesi relativi al preammortamento).

A chi si rivolge

Il Finanziamento Digital Lending si rivolge alle Micro e Piccole / Medie Imprese (PMI) definite tali dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e successive modifiche, iscritte nel Registro delle Imprese come "società di capitali" e che:

I. abbiano depositato in camera di commercio almeno due bilanci ad annualità completa;
II. siano titolari di un codice ATECO ammissibile al Fondo di Garanzia;
III. abbiano sede legale in Italia;
IV. presentino un fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio/dichiarazione superiore a 350.000,00€ ("**Società di tipo A**");
V. presentino un fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio/dichiarazione compreso tra i 150.000,00 € e i 350.000,00 € ("**Società di tipo B**").

[1] Il preammortamento tecnico corrisponde al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e l'inizio del periodo di ammortamento

Le richieste di finanziamento a scopo di investimento possono essere presentate solo dalle persone giuridiche sopra classificate come "**Società di tipo A**".

Per l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) e successive modifiche, alle circolari operative, ai chiarimenti operativi e alle modalità operative disponibili sul sito internet del Fondo di Garanzia.

In particolare, **non** possono accedere al prodotto oggetto dell'offerta le seguenti tipologie di soggetti:

- persone fisiche che non svolgano attività d'impresa (consumatori come definite dal D.lgs. n. 206/2005)
- Società di capitali aventi più legali rappresentanti con poteri di firma congiunti per le richieste di finanziamento;
- società di capitali diverse da Società di tipo A e Società di tipo B;
- società costituite da meno di 3anni;
- liberi professionisti/Lavoratori autonomi;
- società di persone;
- ditte individuali;
- consorzi;
- onlus / no profit;
- società inattive in camera di commercio;
- società che operano con paesi Major Sanctioned Countries;
- società con sedi estere (ammessa sede operativa estero, purché i finanziamenti non riguardino i finanziamenti per la sede estera);
- condomini;
- pubblica amministrazione.

Importo del finanziamento

L'importo del finanziamento richiedibile è compreso tra:

- da 20.000 € a 500.000 € per Società di Capitali di tipo A;
- da 20.000 € a 40.000 € per le Società di Capitali di tipo B;

La concessione del Finanziamento è subordinata, tra le altre cose, al rilascio della garanzia da parte del Fondo.

Copertura della Garanzia

La Garanzia del Fondo è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali (pro-tempore vigenti) previsti dalla normativa applicabile.

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

PRINCIPALI RISCHI

Considerato che il Finanziamento Digital Lending è a tasso variabile, il rischio principale è che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di indicizzazione, con la conseguenza di un imprevedibile aumento dell'importo delle rate.

Qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, consultabile sul sito del fondo di garanzia, la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per la Banca di risolvere il contratto. La risoluzione obbliga il Cliente a rimborsare immediatamente alla Banca tutto il capitale, qualsiasi importo erogato nonché gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

In caso di revoca della Garanzia, il Cliente è inoltre tenuto a versare al Fondo, per il tramite della Banca, l'importo corrispondente al vantaggio ottenuto con la Garanzia (Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL), come determinato dal gestore del Fondo.

In caso di ritardi o mancati pagamenti, gli importi insoluti saranno maggiorati degli interessi al Tasso di Mora indicato nel Documento di Sintesi. Al Cliente, inoltre, potranno essere addebitate spese di insoluto e, a seconda dei casi, spese di gestione del ritardo, nonché spese di recupero crediti secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi, costituente frontespizio del Contratto, ed entro la misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, alla tabella relativa alle Condizioni Economiche.

Oltre a dover corrispondere alla Banca gli interessi e le spese sopra indicati, il ritardato o il mancato pagamento di rate del finanziamento comporta il rischio per il cliente di essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e in Sistemi di Informazione Creditizia. Tali segnalazioni possono rendere più difficile per il Cliente l'ottenimento del credito anche attraverso altri Intermediari.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito di Banca d'Italia, e sul sito di Banca Sistema, sezione "Trasparenza";

- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito di Banca Sistema, sezione "Trasparenza" e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

BANCA SISTEMA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Finanziamento "Digital Lending" a tasso variabile con durata 60 mesi

Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.

Tipo di finanziamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Finanziamento chirografario – tasso variabile Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: Il TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 400.000,00, con durata 60 mesi, al tasso (TAN) del 4,950%, periodicità rata mensile. Indice di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso: EURIBOR1M al 26/02/2026	6,521%

** Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (ipotizzata pari all'1,00%, ossia €4.000), le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2,00%, ossia €8.000) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia €1.000). Il TAEG – essendo legato al TAN variabile - potrà subire delle variazioni al momento di calcolo (data stipula). Resta inteso che nel calcolo del TAEG non è in alcun caso incluso l'eventuale premio aggiuntivo dovuto dalla Banca al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del Decreto del 21 gennaio 2026, in quanto tale onere non può essere posto, neppure indirettamente, a carico del Cliente.*

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG, legato al TAN variabile), e quindi importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del Documento di Sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di finanziamento.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata del Finanziamento "Digital Lending" erogato da Banca Sistema S.p.A. – tasso variabile con durata 60 mesi.

Importo finanziato	Importo richiesto	Importo erogato (richiesta netto spese)	TAN	Durata del finanziamento	TAEG	Importo rata mensile
400.000€	400.000€	387.000€	4,95%	60 mesi	6,521%	7.541,83€

Importo e Durata	

Importo Finanziabile*	Da Euro 20.000 A Euro 500.000 in base alla tipologia di società (i.e. Società di Tipo A o Società di Tipo B)"
Importo Garantito	La garanzia diretta del Fondo sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.
Durata	Per i finanziamenti richiesti con finalità di liquidità: il periodo di restituzione del Finanziamento è pari a 5 (cinque) anni più il periodo di Preammortamento Tecnico. Il periodo di restituzione sarà, nello specifico, composto da 60 rate/mese di ammortamento (la prima rata sarà comprensiva del Preammortamento Tecnico). Per i finanziamenti richiesti con finalità di investimento: il periodo di restituzione del Finanziamento è pari a 6 (sei) anni, più 6 mesi di Preammortamento. Il periodo di restituzione sarà, nello specifico, composto da 72 rate/mese di ammortamento più 6 rate/mese di preammortamento (la prima rata sarà comprensiva dei giorni compresi tra l'erogazione del finanziamento e la fine del mese successivo all'erogazione).

Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Pari alla somma tra parametro di indicizzazione (se positivo) e *Spread* (lo *Spread* effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata). Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo *spread* contrattualmente previsto.
Parametro di indicizzazione	Euribor 1 mese così determinato: per tasso Euribor si intende il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg (o di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Bloomberg), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora il relativo servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca,

	potrà indicare un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); il tasso Euribor sarà rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente al mese di riferimento con valuta primo giorno lavorativo del mese di competenza. il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a "00" o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto
Spread	Massimo 9% annuo.
Tasso di interesse di preammortamento tecnico	Pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN).
Taeg	Tasso annuo effettivo globale applicato all'erogazione del finanziamento
Tasso di mora	Pari al Tasso Annuo Nominale applicato al Finanziamento maggiorato di 5 punti percentuali. Nei casi di morosità del Cliente il Tasso di mora sostituisce il Tasso di interesse nominale annuo. In altri termini, qualora il Cliente sia moroso, all'importo residuo dovuto alla Banca si applica esclusivamente il Tasso di mora e non il Tasso di interesse. Una volta cessata la morosità del Cliente all'importo residuo dovuto dal Cliente si applica esclusivamente il Tasso d'interesse nominale annuo.
Modalità di calcolo interessi	Rate in ammortamento ordinario: Giorni commerciali su anno commerciale (30/360). Preammortamento tecnico: giorni effettivi su anno commerciale (ACT/360).
Modalità addebito rata inclusi interessi di preammortamento tecnico/ ammortamento ordinario	Ammortamento ordinario: Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese di inizio periodo di interessi, con addebito pre-autorizzato (SDD). Preammortamento tecnico: Il rimborso della rata di preammortamento tecnico avviene in via posticipata unitamente al pagamento della prima rata di ammortamento.

Commissioni e Spese per stipula e gestione del contratto	
Commissioni di avviamento del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione	Fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di istruttoria e di stipula relativi al Finanziamento, nonché i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di Garanzia al Fondo di Garanzia)
Commissioni di gestione del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione	Fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione della pratica)
Spese incasso rata tramite SDD	Euro 2,50
Spese per pagamento rata con bonifico nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente	Euro 7,50
Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti)	Euro 1,00 cartaceo Euro 0,00 elettronico
Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese invio comunicazioni o documentazione tramite posta certificata	Euro 0,00
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi)	Euro 0,00
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente)	Massimo 5%

Commissioni e Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	
Commissione di ricontrattazione del tasso di interesse	Massimo 1,50%
Commissione per Modifica dei Termini Contrattuali	Massimo 2,00% dell'importo residuo del Finanziamento al momento della relativa formalizzazione
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00

Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione – Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346)	Euro 20,00
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria	Euro 15,00
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti, con un minimo di Euro 7,50; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca

Rata	
Periodicità rimborso rate	Mensile
Tipologia di ammortamento	Francese
Tipologia di rata – Piano di ammortamento "francese"	Rata variabile

Altre spese / oneri fiscali da sostenere	
Imposta sostitutiva (o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi). Imposte ordinarie	Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in caso d'uso e Imposta di bollo
Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)	Se prevista, quanto previsto dalla normativa applicabile. È dovuta solo nel caso in cui vada a buon fine l'operazione di finanziamento. Nulla è dovuto nel caso di delibera negativa del Fondo.
Commissione d'intermediazione creditizia (concordata tra l'impresa e	Fino a un massimo del 5% sull'importo finanziato

l'intermediario creditizio)	

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2026, l'eventuale premio aggiuntivo dovuto dalla Banca al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto non potrà in alcun caso essere posto, neppure indirettamente, a carico del Cliente, né mediante addebito separato né mediante maggiorazione dei costi, delle commissioni o delle condizioni economiche del Finanziamento. Tale eventuale premio aggiuntivo resterà integralmente e definitivamente a carico della Banca, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Cliente a qualsiasi titolo.

Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione

DATA RILEVAZIONE	EURIBOR 1M/360
29/06/2026	2,217%
30/07/2026	2,206%
28/08/2026	2,291%
29/09/2026	2,490%

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'Amministratore dell'Indice di Riferimento o l'autorità competente comunichi una Variazione Sostanziale o la Cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicheranno al Finanziamento le modifiche all'Indice di Riferimento o gli Indici Sostitutivi previsti dal Piano di Sostituzione di Banca Sistema, disponibile sul sito web pubblico della Banca al seguente indirizzo http://www.bancasistema.it/, sezione Trasparenza.
Resta fermo che, qualora a seguito della Cessazione dell'Indice di Riferimento, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore dell'Indice di Riferimento o del Legislatore dell'indice sostitutivo da utilizzare (**"Indice Sostitutivo Normativo**"), troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dagli Indici Sostitutivi previsti dal Piano di Sostituzione.
La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza di tale data, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/ rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/ rilevazione dell'Indice Sostitutivo.

Prima della sottoscrizione del contratto è consigliabile prendere visione del Documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto.

DEFINIZIONI E LEGENDA relative alle principali nozioni cui si fa riferimento nel presente documento: oltre ai termini definiti specificatamente nel contratto di finanziamento, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato restando inteso che le parole al singolare includono il plurale e viceversa:

Amministratore/i di Indici di Riferimento	Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).
Ammortamento	Piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi corrispettivi.
Cessazione	Il venir meno della rilevazione o determinazione dell'Indice di Riferimento a seguito di una dichiarazione pubblica ufficiale o di una pubblicazione dell'Amministratore dell'Indice di Riferimento, o della sua autorità di vigilanza, con cui si dichiara che l'Amministratore ha cessato o cesserà di pubblicare l'Indice di Riferimento in via permanente o a tempo indeterminato e che, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esiste un altro Amministratore che continuerà a pubblicarlo.
Commissioni di avviamento del Finanziamento	Commissioni di avviamento del Finanziamento che includono i costi di censimento del Cliente, i costi di istruttoria relativi al Finanziamento, i costi di ottenimento della provvista, i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia.
Commissioni di gestione del Finanziamento	Commissioni di gestione del Finanziamento che includono a titolo esemplificativo: i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione del Finanziamento.
Commissioni	Le Commissioni di gestione del Finanziamento e le Commissioni di avviamento del Finanziamento.
Commissione d'intermediazione creditizia (concordata tra l'impresa e l'intermediario creditizio)	Compenso corrisposto dal Cliente al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede (mediatore creditizio o agente).
Contratto	Il contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e Banca Sistema.
Data di erogazione	Data in cui sarà reso disponibile per il Cliente l'importo del finanziamento.
Decadenza dal beneficio del termine	Diritto della Banca di esigere immediatamente e in unica soluzione il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c.
Documento di sintesi	Indica il frontespizio del Contratto riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicizzate nel relativo Foglio Informativo.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	Acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo

	indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor.
Estinzione anticipata	Cessazione anticipata degli effetti del Contratto a fronte della restituzione, pure anticipata rispetto ai termini concordati, di tutto o parte del finanziamento.
Fondo	Fondo di garanzia per le PMI Fondo assistito dalla garanzia dello Stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento del Fondo di Garanzia consente alle PMI di accedere ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia pubblica. Il Fondo è stato istituito con L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (Trans- European Automated Real Time Gross Settlement Espress Transfer) operativo.
Indice/i di Riferimento	Indicano gli indici di riferimento (benchmark) usati per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento.
Indice/i Sostitutivi	Indicano gli indici di riferimento alternativi, comprensivi dell'eventuale differenziale o aggiustamento, individuati dal Piano di Sostituzione per la sostituzione dell'Indice di Riferimento oggetto di Variazione Sostanziale o Cessazione
Imposta sostitutiva **o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi** **Imposte ordinarie**	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato. Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in caso d'uso e Imposta di bollo in misura fissa.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Legge Antiusura	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
Micro Impresa	Indica una impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro.
PMI	Indica una piccola o media impresa con meno di 250 occupati, fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Modifica dei Termini Contrattuali	Indicano le modifiche alle condizioni contrattuali originariamente concordate. Nel caso di modifiche richieste dal Cliente le stesse dovranno essere sottoposte a specifica istruttoria e delibera della Banca prima della loro effettiva formalizzazione.
Piano di Sostituzione	Indica il piano di sostituzione degli indici di riferimento adottato dal Gruppo Banca Sistema e pubblicato sul sito www.bancasistema.it, sezione Trasparenza (e non quello che si applica ai contratti stipulati con Banca CF+ S.p.A. prima della fusione), ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli Indici di Riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.
Piattaforma	Indica la piattaforma on line, ad uso gratuito, sul sito della Banca dedicata al Digital Lending e la relativa area riservata al Cliente.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario dalla cui fluttuazione dipende la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità previste dal Contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Il periodo che intercorre tra l'erogazione del finanziamento e l'inizio del suo ammortamento, escluso il periodo di preammortamento tecnico. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma semplicemente la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo, alle scadenze contrattualmente previste
Preammortamento tecnico	Periodo necessario all'allineamento all'ultimo giorno del mese solare di erogazione.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento

	restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Recesso/Risoluzione	Diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito.
Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione.
Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)	Il costo totale del finanziamento su base annua è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa. Nel calcolo del TAEG vengono considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI, le Commissioni di avviamento e di gestione e gli Oneri Fiscali.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Il Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto -, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge antiusura (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge antiusura, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento. Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge usura). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, per i finanziamenti di cui al presente Foglio Informativo, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, la soglia della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". Tale soglia determina il limite per accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso variabile	Il tasso degli interessi corrispettivi che può variare durante la durata del finanziamento in funzione della possibile variazione del Parametro di Indicizzazione previsto dal contratto.
Tasso di mora	Tasso di interesse a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Variazione Sostanziale	La variazione sostanziale di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata per la

	rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o "*material changes*"), come definita dall'amministratore dell'indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

Consegna di copia del contratto

Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del Contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di Finanziamento "Digital Lending", idonea per la stipula e completa delle appendici integrative e del Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, la Banca, prima della conclusione del contratto, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del nuovo Documento di Sintesi.

Sistema di informazioni creditizie o SIC

Le banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che si trovano nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Variazione delle condizioni economiche

Ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche applicate al finanziamento, a eccezione del tasso di interesse applicato, potranno essere modificate unilateralmente dalla Banca, nel periodo di durata del finanziamento, anche in senso sfavorevole al Cliente; dette eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto dalla Banca mediante PEC o raccomandata a/r presso l'indirizzo indicato dal Cliente nell'ambito del contratto di finanziamento, con la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede, senza spese, dal contratto entro tale data; in caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei casi di applicazione dell'Indice Sostitutivo, la Banca comunica, a seconda del caso, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Sostitutivo Normativo al Cliente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Variazione Sostanziale o della Cessazione dell'Indice di Riferimento, per iscritto con le modalità previste dal Contratto. Il Cliente ha il diritto di recedere, senza spese, dal Contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione. In mancanza di recesso entro tale termine, la modifica si intende approvata. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Estinzione anticipata del rapporto

È facoltà del Cliente procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento concessogli. Qualora il Cliente opti per tale possibilità dovrà corrispondere alla Banca:

- in caso di estinzione totale: le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate della commissione di estinzione anticipata indicata nel Documento di Sintesi, comunque non superiore al 5% del capitale rimborsato anticipatamente, da cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del finanziamento).
- in caso di estinzione parziale e questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli: oltre agli interessi maturati e non pagati, la commissione di estinzione anticipata indicata nel Documento di Sintesi, comunque non superiore al 5% dell'importo del finanziamento anticipatamente rimborsato.

Qualora il cliente sia una microimpresa ai sensi della normativa applicabile, per rimborsare il Finanziamento il Cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, lo stesso non sosterrà neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) per il relativo trasferimento.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento "Digital Lending", ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie precedenti.

Risoluzione – decadenza dal beneficio del termine

Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del contratto di finanziamento, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile e di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile chiedendo conseguentemente l'immediato rimborso di ogni suo credito, senza necessità di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale qualora:

- emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente alla Banca nella fase antecedente la stipulazione del contratto di finanziamento, o durante il suo corso, nonché delle ulteriori dichiarazioni elencate nel contratto di finanziamento;
- il Cliente si rendesse inadempiente agli obblighi menzionati all'interno del contratto di finanziamento;
- risultasse che il Cliente abbia omesso di comunicare alla Banca propri debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi relazione, anche indiretta, con il credito vantato dalla Banca nei confronti del Cliente;
- si verificassero eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;
- a carico del Cliente o dei garanti fossero levati protesti o fossero promossi procedimenti conservativi o esecutivi o procedure concorsuali, pignoramenti o ipoteche giudiziali;
- il Cliente tardasse di oltre 15 giorni rispetto alla scadenza l'adempimento di qualsiasi suo obbligo di pagamento, sia esso relativo a una rata di rimborso (o a una sua parte), o a qualsiasi causale relativa al Contratto;
- siano classificate a "sofferenza" o ad "inadempienza probabile" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, le esposizioni del Cliente verso altre Banche o Intermediari finanziari, e/o sia rilevato sempre dalla Centrale Rischi l'esistenza di sconfinamenti, perdurante per tre mesi consecutivi, per importi maggiori del 5% dell'ammontare utilizzato;

- il Cliente abbia destinato, anche solo in parte, la somma erogatagli dalla Banca a fronte del Contratto, a finalità differenti rispetto a quelle per le quali il finanziamento è stato concesso;
- emergano fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del finanziamento o comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente alla Banca, sia in fase di concessione del finanziamento sia successivamente, non rispondano a verità.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., nonché al verificarsi delle ipotesi che precedono, la Banca avrà facoltà di risolvere e/o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (PEC) da inviare agli indirizzi attestati dal Cliente nel contratto e nella sua documentazione ancillare, ovvero ai diversi indirizzi che fossero reperibili mediante consultazioni di elenchi e banche dati. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine il Cliente, senza necessità di ulteriori richieste, sarà tenuto all'immediato rimborso dell'intero importo dovuto alla Banca.
Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, della risoluzione del Contratto o, comunque, dello scioglimento del Contratto.

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Banca Sistema, in relazione all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il Cliente può presentare un Reclamo alla Banca, per posta ordinaria: c.a. Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A angolo Via
Verziere 13 – 20122 Milano (MI);
▪ per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancasistema.it;
▪ per posta elettronica certificata all'indirizzo: bancasistema@legalmail.it.
Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente. La Banca risponde al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative alle attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Banca Sistema, il Cliente può presentare il Reclamo mediante *(i)* posta raccomanda A/R o posta ordinaria, *(ii)* messaggio di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata agli indirizzi della società partner che ha svolto le attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Banca Sistema.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure consultando il sito istituzionale della Banca. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito http://www.bancasistema.it/ (sezione reclami).

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e Banca Sistema possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito del conciliatore bancario o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.